

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONIO TESTA, BARBALACE, BORSANO, D'AMATO,
MACCHERONI, REINA, SANGUINETI**

Riforma del Registro aeronautico italiano

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di ridefinire i compiti e le funzioni del Registro aeronautico italiano individuati dalla legge istitutiva (che risale, com'è noto, al 1938), estendendone l'ambito al settore spaziale, tant'è che se ne prevede, all'articolo 1, la modifica della denominazione in « Registro aerospaziale italiano ».

Tale estensione, che trova la sua giustificazione nell'interdipendenza e nell'intima connessione tra il settore spaziale e quello aeronautico, risponde all'ormai ineludibile esigenza, connessa alla crescente diffusione che viene oggi assumendo il fenomeno della navigazione spaziale, di istituzionalizzarne il controllo e la vigilanza a fini di sicurezza.

Le specifiche funzioni attribuite al Registro aerospaziale italiano sono analiticamente indicate nell'articolo 2. Tale arti-

colo prevede che, per l'esercizio in condizioni di sicurezza delle attività spaziali ed aeronautiche, il Registro aerospaziale italiano predisponga gli *standard*, i regolamenti ed altre norme da approvare con decreto del Ministro dei trasporti.

L'oggetto della potestà di certificazione devoluta al Registro aerospaziale italiano è limitato all'abilitazione delle aziende operanti nel settore della costruzione, della manutenzione e della revisione dei veicoli spaziali ed aeronautici nonché delle parti che li compongono ed all'omologazione dei veicoli stessi considerati nel loro complesso. Allo snellimento delle funzioni certificatorie del Registro aerospaziale italiano, che è parso necessario per renderne più funzionale e spedito l'operato, si correlano — a tutela della sicurezza del volo — penetranti poteri ispettivi e repressivi in ordine alle

attività di produzione, manutenzione e revisione di strutture aerospaziali svolte dalle aziende abilitate.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chiunque eserciti attività aeronautiche senza il possesso dei prescritti certificati o comunque in violazione delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Ai funzionari del Registro aerospaziale italiano incaricati di condurre le ispezioni in volo è consentito libero e ininterrotto accesso al compartimento di pilotaggio; ciò, comunque, non limita la facoltà del comandante di aeromobile di escludere, in casi di emergenza, qualsiasi persona dal compartimento di pilotaggio per ragioni di sicurezza.

L'articolo 3 disciplina la potestà del Registro aerospaziale italiano di delegare alcune delle sue funzioni a soggetti privati opportunamente e specificamente qualificati.

È prevista, poi, dall'articolo 4, la possibilità per il Registro aerospaziale italiano di concludere accordi con altri enti cui sono affidate analoghe funzioni nell'ambito di ordinamenti giuridici di Stati esteri, in particolare al fine di rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento da effettuarsi nello Stato estero cui tali enti appartengono.

I delicati e sempre più difficili compiti di tutela della sicurezza del volo aerospaziale che il Registro aerospaziale italiano è chiamato a disimpegnare richiedono intuitivamente, in via immediata o comunque in tempi brevissimi, una dotazione di personale di alta professionalità che non è obiettivamente conseguibile con lo strumento concorsuale: è noto, infatti, che le procedure concorsuali non possono essere espletate prima di un anno e sei mesi, pur riducendo al minimo la durata delle singole fasi procedurali. Si aggiunga che

per formare un ingegnere ai livelli richiesti per prendere decisioni che concernono i settori di attività del Registro aerospaziale italiano occorrono almeno cinque anni se si tratta di un neo-laureato; ed è noto che al concorso partecipano solo neo-laureati o comunque candidati con esperienze limitate. Inoltre, l'assunzione per concorso è connaturalmente sensibile alle fluttuazioni del mercato del lavoro: in un periodo come l'attuale, nel quale i laureati nelle discipline scientifiche ed in particolare in ingegneria vengono « prenotati » dalle aziende ancor prima della laurea, è più che normale che i concorsi banditi dal Registro aerospaziale italiano vadano totalmente o parzialmente deserti.

In tale situazione, è stato pertanto necessario, all'articolo 5 della proposta di legge, prevedere la facoltà per il Registro aerospaziale italiano di procedere all'assunzione diretta, nei limiti della dotazione organica, di ingegneri o laureati in materie attinenti ai settori di attività del Registro aerospaziale italiano di professionalità già formata, con possibilità di inquadrare gli assunti al di sopra del primo livello di ingresso nel ruolo professionale sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

L'articolo 6, infine, disciplina le fonti di finanziamento del Registro aerospaziale italiano, prevedendo in particolare che i diritti per le operazioni di competenza dell'ente posti a carico dei soggetti controllati siano determinati con apposito regolamento approvato dal Ministro dei trasporti.

Tali diritti non possono comunque superare il tre per cento delle entrate delle imprese controllate che si riferiscono alle attività soggette al controllo del Registro aerospaziale italiano.

L'articolo 7 concerne il regolamento di contabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La costruzione e l'esercizio dei veicoli spaziali condotti da equipaggio umano sono disciplinati dalle disposizioni del codice della navigazione relative agli aeromobili privati per quanto applicabili. Si applica l'articolo 1328 del codice della navigazione.

2. Il Registro aeronautico italiano assume la denominazione di Registro aerospaziale italiano (RAI).

3. Il RAI è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministro dei trasporti. Il relativo statuto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. I funzionari del RAI legittimamente incaricati di effettuare controlli assumono la veste di ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 2.

1. Al RAI sono attribuite in via esclusiva:

a) le funzioni di controllo sulle attività di costruzione, di manutenzione e di esercizio dei veicoli spaziali e degli aeromobili civili italiani in rapporto alle buone condizioni della loro navigabilità, nonché le funzioni di controllo su aeromobili importati o su aeromobili immatricolati all'estero ed utilizzati da soggetti concessionari o licenziatari di servizi di trasporto pubblico che ne detengono a qualsiasi titolo il controllo gestionale e tecnico;

b) le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge ed in particolare le funzioni

di attuazione nell'ordinamento italiano di disposizioni internazionali o comunitarie relative ai controlli sulle attività di costruzione, manutenzione ed esercizio dei veicoli spaziali e degli aeromobili.

2. Il RAI predispone gli *standard*, i regolamenti e le altre norme rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Al riguardo, il RAI si adegua ai contenuti ed alle modalità di cui agli *standard* internazionalmente accettati ed in particolare a quelli adottati a livello europeo. Tali *standard*, regolamenti e norme sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il RAI rilascia:

a) i certificati di omologazione relativi ad ogni tipo di veicolo spaziale, aeromobile, motore, elica e pertinenza laddove rilevante ai fini della navigabilità.

b) i certificati di abilitazione per la produzione di serie dei prodotti spaziali ed aeronautici omologati;

c) i certificati di navigabilità dei veicoli spaziali, degli aeromobili, dei motori, delle eliche e delle pertinenze laddove rilevanti ai fini della navigabilità;

d) i certificati di abilitazione alle scuole di formazione del personale addetto alla manutenzione, riparazione, revisione e modificazione dei prodotti aeronautici;

e) i certificati di idoneità tecnica per la manutenzione;

f) i certificati del personale addetto alla manutenzione, riparazione, revisione e modificazione dei prodotti aeronautici.

4. I certificati di cui al comma 3 possono essere rilasciati con un termine di efficacia e possono essere sospesi o revocati allorché le condizioni del rilascio siano venute meno.

5. È vietato l'esercizio delle attività aeronautiche e spaziali senza il possesso dei prescritti certificati o in violazione delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

6. Ai trasgressori del divieto di cui al comma 5, il RAI applica sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma fino ad un milione di lire, aumentata a dieci milioni di lire se l'infrazione è commessa da esercenti il trasporto pubblico.

7. Il RAI ha facoltà di effettuare in qualsiasi luogo e momento ispezioni e prove, incluse ispezioni e prove in volo, per verificare la persistenza delle condizioni di rilascio dei certificati di cui ai precedenti commi e per accertare il rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività spaziali ed aeronautiche.

8. Ai funzionari del RAI incaricati di condurre le ispezioni in volo è consentito libero ed ininterrotto accesso al compartimento di pilotaggio.

ART. 3.

1. Il Ministro dei trasporti definisce i criteri e le modalità con i quali il RAI può delegare talune attività ad esso attribuite, con esclusione di quelle previste dal comma 6 dell'articolo 2, a soggetti operanti nel territorio italiano e forniti di adeguate e specifiche professionalità.

ART. 4.

1. Il RAI può concludere accordi o intese di collaborazione e cooperazione con enti esteri cui siano affidate funzioni analoghe a quelle ad esso attribuite. In particolare, tali accordi possono prevedere deleghe di funzioni da esercitarsi nei territori di rispettiva competenza al fine di rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle condizioni di efficienza dei veicoli spaziali e degli aeromobili nonché delle loro parti e pertinenze.

ART. 5.

1. Il RAI è autorizzato all'assunzione diretta, nei limiti della propria dotazione

organica, di ingegneri o laureati in materie attinenti alla costruzione o all'esercizio di veicoli spaziali o di aeromobili, di professionalità già formata, da inquadrare anche in qualifiche superiori a quella di ingresso in carriera sulla base di criteri predeterminati dall'organo di gestione dell'ente.

ART. 6.

1. Il RAI provvede ai suoi compiti avvalendosi dei proventi patrimoniali e dei proventi dei diritti relativi alle operazioni di sua competenza, nonché dei contributi dello Stato la cui misura è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I diritti relativi alle operazioni di competenza del RAI previsti dalla presente legge sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del RAI. Tali diritti non possono comportare oneri a carico delle aziende interessate superiori al tre per cento delle entrate di queste ultime relative alle attività soggette al controllo del RAI.

ART. 7.

1. Il RAI adotta un proprio regolamento di contabilità con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.